



Comune di Tadasuni

Provincia di Oristano

C.A.P. 09080 – Via San Michele s.n.c.

P.I. 00074760950 - www.comune.tadasuni.or.it ☎ 0785 50047 - Fax 0785 50176 – e.mail tadasuni@tiscali.it

Indirizzo p.e.c. protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it

Ordinanza Sindacale n. 01/2019 del 30/01/2019

Oggetto: Ordinanza art. 192 D.Lgs. n. 152/2000 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, pericolosi e/o non pericolosi, depositati in modo incontrollato nell'area catastale identificata dal Foglio 9 Mapp. 110.

PREMESSO CHE l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTA la nota prot. 1910 del 25/10/2018 dell'Ufficio di Polizia Locale con la quale veniva segnalata la presenza di un incontrollato abbandono di rifiuti nei pressi delle rive del Lago Omodeo, nello specifico l'area distinta al Foglio 9 - Particella 110, coordinate 40.106396 8.888349, ricadente in territorio del Comune di Tadasuni;

VISTO l'art. 192 del suddetto D.Lgs n. 152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2103 del 22/11/2018 l'Ufficio di Polizia Locale – sede, diffidava ENEL Produzione Spa, alla pulizia, al ripristino e alla messa in sicurezza dell'area pertinente interessata dall'incontrollato abbandono di rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 192 comma del suddetto D.Lgs stabilisce che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa ... , e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie, il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

VISTA la nota di ENEL Spa, ns prot. 2273 del 14/12/2018, con la quale si rendeva disponibile alla pulizia dell'area indicata previa Ordinanza Sindacale;

VISTA la nota prot. 44612/XIII/10/1 del 20/12/2018 della Regione Autonoma Della Sardegna;

VISTI l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente), e l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ordina


per le motivazioni di cui in premessa, a ENEL Produzione Spa, di provvedere, a sua cura e spese, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati ed al ripristino dello stato dei luoghi nell'area distinta in catasto nel Foglio 9 Particella 110 con invito a comunicare a questo ente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che, nel caso di inottemperanza ex lege, si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno di ENEL Produzione Spa delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché verrà presentata denuncia a carico della stessa alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 225 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006;

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

Tadasuni 30/01/2019


Il Sindaco

Comune di Tadasuni
Provincia di Oristano

Copia della presente Ordinanza andrà trasmessa

- Alla Polizia Municipale di Tadasuni;
- Ai Carabinieri di Ghilarza
- Alla Prefettura di Oristano;
- pc al Corpo Forestale Sardegna;
- pc alla Direzione Generale Regione Autonoma della Sardegna;